

COMUNICAZIONI**Missioni vevoli nella seduta
del 10 dicembre 2004.**

Alemanno, Amici, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Bonaiuti, Bono, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Collavini, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Galati, Gasparri, Alfonso Gianni, Giovannardi, Maroni, Martinat, Martuscello, Matteoli, Mauro, Miccichè, Migliori, Mussi, Paoletti Tangheroni, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 dicembre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PERROTTA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla Cooperativa di Argenta » (5479);

GALLO: « Disposizioni in materia di commercializzazione e uso dei caschi per ciclomotoristi e motociclisti » (5480).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di sentenze
della Corte Costituzionale.**

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai

sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, è inviata alla I Commissione permanente (Affari costituzionali):

sentenza n. 376 del 29 novembre-6 dicembre 2004 (doc. VII, 541) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del disegno di legge n. 702, dal titolo « Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 », approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 13 novembre 2003, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, dal commissario dello Stato presso la regione siciliana.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alla I Commissione (Affari costituzionali):

con lettera in data 6 dicembre 2004, sentenza n. 378 del 29 novembre — 6 dicembre 2004 (doc. VII, n. 542), con la quale:

1) dichiara inammissibile il ricorso, iscritto al n. 90 del registro ricorsi del 2004, presentato dal consigliere regionale della regione Umbria Carlo Ripa di Meana nei confronti della delibera statutaria della regione Umbria approvata dal consiglio regionale in prima deliberazione il 2 aprile del 2004 ed in seconda deliberazione il 29 luglio 2004;

2) dichiara inammissibile l'intervento spiegato dal consigliere regionale della regione Umbria Carlo Ripa di Meana, nel giudizio iscritto al n. 88 del registro ricorsi del 2004, relativo alla predetta delibera statutaria della regione Umbria;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66, commi 1 e 2, della predetta delibera statutaria della regione Umbria;

4) dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66, comma 3, della predetta delibera statutaria della regione Umbria;

5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, della predetta delibera statutaria della regione Umbria, per violazione degli articoli 2, 5, 29, 117, secondo comma, lettera l), e 123 della Costituzione, proposte con il ricorso n. 88 del 2004;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 39, comma 2, della predetta delibera statutaria della regione Umbria, per violazione degli articoli 121 e 117 della Costituzione, proposte con il ricorso n. 88 del 2004;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 40 della predetta delibera statutaria della regione Umbria, per violazione dell'articolo 121 della Costituzione e del principio di separazione dei poteri, proposta con il ricorso n. 88 del 2004;

con lettera in data 6 dicembre 2004, sentenza n. 379 del 29 novembre — 6 dicembre 2004 (doc. VII, n. 543), con la quale:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 2, terzo periodo, della delibera statutaria della regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il giorno 1° luglio 2004, ed in seconda deliberazione il giorno 14 settembre 2004;

2) dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera f), della predetta delibera statutaria della regione Emilia-Romagna, per violazione degli articoli 1, 48, 117, secondo comma, lettere f) e p), 122, primo comma, e 121, secondo comma, della Costituzione;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, lettera a), della delibera statutaria della regione Emilia-Romagna, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 1, della delibera statutaria della regione Emilia-Romagna, per violazione degli articoli 1, 48, 117, secondo comma, lettere f) e p), 122, primo comma, e 121, secondo comma, della Costituzione;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 17 della delibera statutaria della regione Emilia-Romagna, per violazione dell'articolo 97 della Costituzione e dei « principi in tema di attività normativa »;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 19 della delibera statutaria della regione Emilia-Romagna, per violazione degli articoli 1, secondo comma, 3, 49 e 121 della Costituzione;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 4, della delibera statutaria della regione Emilia-Romagna, per violazione degli articoli 114 e 118 della Costituzione;

8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 3, della delibera statutaria della regione Emilia-Romagna, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'ar-

articolo 28, comma 2, della delibera statutaria della regione Emilia-Romagna, per violazione del canone di « armonia con la Costituzione » di cui all'articolo 123 della Costituzione;

10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 2, della delibera statutaria della regione Emilia-Romagna, per violazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 15 novembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea Sergio ROSSI n. 9/4447/131, modificato e accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2003, concernente l'operazione di dismissione degli immobili pubblici.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera del 16 novembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea ZANELLA ed altri n. 9/5151/1 e BULGARELLI ed altri n. 9/5151/13, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 luglio 2004, concernenti l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 dicembre 2004, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo di modifica del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e attuazione della direttiva 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (437).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere il 19 gennaio 2005.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 dicembre 2004, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri (438).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 19 gennaio 2005.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 9 dicembre 2004, a pagina 2, prima colonna, undicesima riga, il nome Perrotta si intende espunto.

INTERPELLANZE URGENTI**(Sezione 1 – Normativa sul condono edilizio applicabile in Campania)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

con il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, all'articolo 32, veniva introdotto il cosiddetto «condono edilizio»;

al comma 3 del predetto articolo veniva assegnato alle regioni il termine di sessanta giorni dalla sua entrata in vigore per emanare norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abitativo edilizio in sanatoria;

con il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, all'articolo 5, in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, veniva stabilito che la legge regionale prevista dal comma 26 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, poteva essere emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (12 luglio 2004). Decorso tale termine, la normativa applicabile era quella contenuta nel citato decreto-legge n. 269 del 2003;

la regione Campania, con la legge n. 10 del 18 novembre 2004, abbondantemente fuori dal termine previsto dalla citata legge dello Stato, ha emanato norme sulla sanatoria degli abusi edilizi, inserendo, peraltro, diverse limitazioni;

la predetta legge regionale ha creato notevole confusione tra i cittadini della regione Campania, che, allo stato, non sanno come comportarsi –:

se non ritenga opportuno, alla luce della confusione generata dalla legge regionale n. 10 del 18 novembre 2004, adottare iniziative normative volte a prorogare il termine del 10 dicembre 2004, previsto dal decreto-legge n. 168 del 2004;

se ritenga o meno opportuno intervenire per chiarire se in Campania si applica la norma nazionale o regionale.

(2-01390) «La Russa, Coronella».
(9 dicembre 2004)

(Sezione 2 – Misure a favore dei comuni della provincia di Nuoro colpiti dalla recente alluvione)**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

gravissimo è lo stato nel quale versano le comunità locali della provincia di Nuoro, in particolare i comuni dell'ogliastra e della baronia, colpiti dall'alluvione che negli ultimi due giorni ha devastato abitazioni e infrastrutture civili, provocando ingenti danni e causando vittime fra la popolazione –:

se non ritenga urgente promuovere da parte del Governo la dichiarazione

dello stato di calamità naturale per i territori colpiti, analogamente a quanto già richiesto dalla regione Sardegna;

quali altri provvedimenti urgenti intenda assumere per alleviare nell'immediato e ripristinare nei tempi più brevi le condizioni di vita normale per le popolazioni residenti in quelle aree così duramente colpite e già immerse in una situazione di pesante disagio economico e sociale.

(2-01391) « Cabras, Soro, Violante ».

(9 dicembre 2004)

(Sezione 3 – Iniziative per la tutela e il riconoscimento dei conviventi del personale militare e civile italiano in missione all'estero)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e della difesa, per sapere – premesso che:

da notizie di agenzia e dal quotidiano *l'Unità* di sabato 13 novembre 2004 si è appreso dell'esclusione di Adele Parrillo, ex convivente di Stefano Rolla, uno degli italiani uccisi nell'attentato di Nassiriya del 12 novembre 2003, dalla commemorazione ufficiale delle vittime, svoltasi venerdì 12 novembre 2004 nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma;

secondo quanto riferito dalla stampa, Adele Parrillo e Stefano Rolla vivevano insieme da circa sei anni, dopo che Stefano si era trasferito a casa di Adele. Adele e Stefano, come documentato dalle cartelle cliniche, stavano cercando di avere un figlio insieme e, per sottoporsi a tutte le cure necessarie, Adele aveva smesso di lavorare con assiduità come aiuto regista;

Adele e Stefano collaboravano strettamente alla realizzazione del lungome-

traggio « Guerrieri di Pace. Babilonia terra tra due fiumi », cui Stefano stava lavorando in Iraq;

Adele aveva parlato a lungo con Stefano al telefono la mattina stessa dell'attentato, ma nessuno si premurò di avvertirla della morte del compagno. Lo seppe da sola, telefonando ad un consigliere militare che era al corrente della loro relazione;

prima dell'attentato Adele era considerata la moglie di Stefano Rolla. Dopo non è stata più nessuno;

Adele è stata esclusa dai programmi di assistenza psicologica offerti ai familiari delle vittime dell'attentato;

è stata esclusa anche dal risarcimento economico;

ha perso i diritti sul lungometraggio sulla missione militare italiana in Iraq, cui stava lavorando insieme al convivente;

ha scritto ripetutamente ma senza esito ai Ministri interpellati, segnalando la sua condizione e le difficoltà conseguenti, chiedendo di essere inserita nell'elenco ufficiale dei familiari delle vittime dell'attentato e di avere accesso allo stesso trattamento delle vedove;

ha chiesto invano di essere invitata come familiare alla commemorazione ufficiale dei defunti ad un anno dall'attentato: le è stato risposto via *fax* dal ministero dell'interno che la commemorazione era aperta al pubblico;

ha raccontato la sua storia e le sue difficoltà al Vicepresidente del Consiglio dei ministri, onorevole Gianfranco Fini, incontrato alla commemorazione;

ad avviso degli interpellanti, nel caso in questione è segno di insensibilità e crudeltà istituzionale negare alcun riconoscimento ad Adele Parrillo come compagna di Stefano Rolla –;

se, in base alla normativa vigente, Adele Parrillo possa essere inserita nell'elenco dei familiari delle vittime dell'attentato di Nassiriya – considerato che la

stessa e Stefano Rolla costituivano una famiglia – ed ottenere, come da lei sinora ha inutilmente richiesto, lo stesso trattamento riservato alle vedove delle vittime di Nassiriya, nonché, anche alla luce dei sacrifici professionali ed economici sostenuti dalla donna per costruire la relazione con il compagno scomparso, il risarcimento concesso agli altri familiari;

se non intendano invitarla ufficialmente come familiare in occasione delle prossime commemorazioni delle vittime di Nassiriya;

quali iniziative, anche normative, intendano adottare, in situazioni analoghe, a riconoscimento e tutela dei conviventi del personale militare e civile italiano in missione in Iraq e in altri Paesi per conto della Repubblica.

(2-01381) « Grillini, Cima, Folena, Adduce, Boato, Tolotti, Sandi, Gasperoni, Gambini, Marone, Bellillo, Zunino, Grignaffini, Realacci, Fistarol, Giachetti,

Bimbi, Vertone, Zanotti, Minniti, Magnolfi, Giacco, Lucidi, Lolli, Cazzaro, Lumia, Sasso, Chiaromonte, Provera, Di Serio D'Antona, Russo Spena, Siniscalchi, Battaglia, Gentiloni Silveri, Gambale, Carbonella, Pecoraro Scanio, Abbondanzieri, Albonetti, Alfonso Gianni, Leoni, Ruzante, Squeglia, Paola Mariani, Vigni, Angioni, Valpiana, Pinotti, Pisa, Preda, Piscitello, Mantini, Olivieri, Vendola, Pisapia, Amici, Lulli, Raffaldini, Spini, Carli, Rognoni, Fumagalli, Calzolaio, Panattoni, Manzini, Bandoli, Benvenuto, Mussi, Sereni, Deiana, Innocenti, Pennacchi, Melandri, Buglio, Buffo, Cialente, Maccanico, Trupia, Buemi, Nesi, Chiti, Motta, Pistone, Pollastrini ».

(1° dicembre 2004)

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 0,30

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0005570